



Provincia di Lecco

STATUTO

DELLA PROVINCIA DI LECCO

**Approvato dall'Assemblea dei Sindaci con Deliberazione n. 1 del 4 marzo 2015
e modificato con Deliberazioni n. 3 del 7 novembre 2017 e n. 4 del 10 dicembre 2018**

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi generali e finalità

1. La Provincia di Lecco, istituita con Decreto Legislativo 250/1992, è un Ente territoriale di area vasta, dotato di autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto. Esercita le funzioni attribuite e delegate dalle leggi dello Stato e della Regione Lombardia.
2. La Provincia, Ente di secondo livello, rappresenta il territorio e le comunità locali che ne fanno parte, coordina la propria attività con quella dei Comuni singoli o associati, in conformità al principio di sussidiarietà, e favorisce lo sviluppo civile, culturale, sociale, economico e produttivo del territorio. Nell'ambito dei principi fissati dalla legge la Provincia promuove il più autentico esercizio della sovranità popolare.
3. La Provincia riconosce nella pace, nella libertà e nella democrazia le aspirazioni fondamentali delle persone e dei popoli, nell'ottica dell'unione politica ed economica dell'Europa, e ispira la propria organizzazione e la propria attività ai principi di imparzialità, efficacia, economicità, trasparenza e semplificazione.
In particolare promuove:
 - a) lo sviluppo integrale della persona e la tutela della vita umana
 - b) la rimozione di ogni ostacolo che limiti di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, le pari opportunità tra donne e uomini nella formazione, nel lavoro e nella vita sociale
 - c) la solidarietà sociale ed economica
 - d) la conoscenza della propria storia e della propria cultura, secondo un corretto principio di valorizzazione dell'autonomia locale nell'ambito dell'unità nazionale
 - e) lo sviluppo tra le nazioni di relazioni fondate sul rispetto del principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli
 - f) la tutela e la valorizzazione del territorio, anche attraverso la sensibilizzazione di una maggiore coscienza ambientale
 - g) le azioni finalizzate al superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti
 - h) la cultura della pace e della cooperazione internazionale
 - i) la partecipazione responsabile dei cittadini, delle associazioni e degli enti operanti sul territorio provinciale alle scelte politiche della comunità
 - j) la più ampia informazione dei propri compiti istituzionali, dell'attività svolta, dei programmi, dando piena comprensibilità a tutti i suoi atti
 - k) il potenziamento e la facilitazione della comunicazione digitale nella pratica amministrativa e nei rapporti con gli Enti e con i cittadini
 - l) l'accesso alla rete come diritto individuale dei cittadini in una moderna società democratica
4. Consapevole della propria storia e delle proprie tradizioni, la Provincia asseconda e valorizza la vocazione europea e internazionale, promuovendo e intrattenendo rapporti sociali e culturali con Enti e comunità locali di Paesi europei ed extraeuropei, nelle forme previste dalla legge.

Art. 2 - Territorio, sede e gonfalone

1. La circoscrizione provinciale di Lecco è parte del territorio della Regione Lombardia: confina con le Province di Bergamo, Como, Monza e Brianza, Sondrio.
2. La Provincia ha sede nel palazzo provinciale situato nel Comune capoluogo. Può avvalersi, per l'esercizio delle proprie funzioni, di sedi decentrate.
3. La Provincia ha il proprio stemma e il proprio gonfalone. Nelle cerimonie, nelle ricorrenze pubbliche e ogniqualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione a una particolare iniziativa, il Presidente può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma della Provincia. Il Presidente può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma per fini non istituzionali ove sussista un interesse pubblico.

Art. 3 - Rapporti con enti locali e territoriali

1. La Provincia impronta la propria attività a criteri di cooperazione con la Regione Lombardia, la Città Metropolitana, i Comuni e le Unioni di Comuni, le Comunità Montane, gli Enti Parco e gli altri Enti pubblici presenti nel territorio per realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali.
2. La Provincia concorre con questi Enti alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione Lombardia e provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione e attuazione.

Art. 4 - Zone omogenee

1. La Provincia, d'intesa con la Regione Lombardia, può costituire Zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi di coordinamento collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenendo conto delle specificità territoriali e delle organizzazioni territoriali già esistenti.
2. L'Istituzione e il funzionamento delle Zone omogenee vengono disciplinati da apposito Regolamento.

Titolo II RUOLO E FUNZIONI

Art. 5 - Funzioni della Provincia

1. La Provincia è titolare di funzioni proprie e ad essa attribuite, trasferite, delegate o comunque esercitate in base ad atti normativi e negoziali, avvalendosi della sua autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria.
2. Nell'esercizio delle funzioni di governo di area vasta la Provincia rispetta le prerogative riconosciute ai Comuni e salvaguarda l'identità delle comunità locali, garantendo pari dignità tra tutti i Comuni del territorio, singoli e associati, collaborando con essi per migliorarne le strutture organizzative e i servizi.

3. La Provincia è titolare, nell'esercizio delle funzioni di governo di area vasta, delle seguenti funzioni fondamentali:
 - a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento
 - b) tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, naturali e paesaggistiche
 - c) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato
 - d) costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente
 - e) programmazione provinciale della rete scolastica
 - f) raccolta ed elaborazione di dati in collaborazione con i Comuni e gli altri Enti
 - g) assistenza tecnico-amministrativa agli Enti locali
 - h) gestione dell'edilizia scolastica
 - i) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.
4. La Provincia esercita le ulteriori funzioni, diverse da quelle di cui al comma 3 , che lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, le attribuiscono.
5. La Provincia, d'intesa con i Comuni e le Unioni di Comuni, fornisce assistenza tecnico-amministrativa agli Enti locali del territorio, presta servizi e promuove attività a favore dei Comuni, singoli e associati. In particolare esercita funzioni di predisposizione di documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio, di organizzazione di concorsi e procedure selettive.
6. La Provincia promuove la costituzione di uffici comuni con gli Enti locali del territorio per l'utilizzo dei fondi dei progetti europei e la partecipazione a programmi e progetti comunitari.
7. La Provincia promuove la cooperazione tra le amministrazioni locali del territorio per ottimizzare l'efficienza dei rispettivi uffici e servizi secondo criteri di efficacia, economicità, trasparenza, semplificazione e valorizzazione delle risorse umane.
8. La Provincia, nell'interesse degli Enti del territorio, può provvedere al reclutamento, alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale, nonché all'organizzazione dell'ufficio per i procedimenti disciplinari e all'assistenza legale in materia di lavoro.
9. La Provincia promuove la migliore attuazione delle politiche e delle discipline in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza per assicurare l'esercizio coordinato e omogeneo delle attività in cui queste si sviluppano a livello territoriale.
10. La Provincia è titolare di potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni sopraelencate o successivamente conferite.
11. Le funzioni di cui ai precedenti commi sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia.

Art. 6 - Compiti di programmazione e pianificazione

1. La Provincia adotta la programmazione pluriennale e la progettazione come metodo della propria attività.
2. In particolare:
 - a) propone gli indirizzi generali dello sviluppo economico e sociale del territorio in coerenza con i programmi regionali, confrontandosi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni degli imprenditori, gli ordini professionali e le associazioni sociali
 - b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo, del piano regionale delle aree protette e degli altri programmi e piani regionali, secondo norme dettate dalla legge regionale
 - c) promuove il coordinamento dell'attività programmatica dei Comuni favorendo forme di collaborazione e associazione tra gli stessi.
3. La Provincia, inoltre, predispone e adotta il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale che, ferme restando le competenze dei Comuni e degli altri Enti aventi funzioni programmatiche e in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, definisce gli obiettivi generali relativi all'assetto e alla tutela del proprio territorio connessi a interessi di rango provinciale e sovra comunale.
4. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è atto di indirizzo della programmazione socio-economica del territorio provinciale e comprende la programmazione e il coordinamento della mobilità, le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture, le politiche ambientali sostenibili e di sviluppo insediativo, l'individuazione dei poli funzionali e industriali, nonché tutti gli altri contenuti previsti dalle leggi.
5. La Provincia approva e aggiorna ogni due anni il Piano Strategico Provinciale (PSP), quale atto di indirizzo per l'Ente e per l'esercizio delle sue funzioni in collaborazione con i Comuni e le Unioni di Comuni compresi nel territorio, con particolare riferimento all'esercizio di funzioni delegate o attribuite dalla Regione Lombardia. Nel Piano Strategico Provinciale si definiscono gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo nel medio e lungo termine per il territorio, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione.
6. I programmi pluriennali e il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale sono trasmessi alla Regione Lombardia, ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi generali della programmazione socio-economica e territoriale.
7. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai Comuni, la Provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla Regione Lombardia e ha, in ogni caso, il compito di valutare la compatibilità di questi strumenti con le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale nel rispetto delle disposizioni della legge regionale per il governo del territorio. La Provincia accerta che gli Enti, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformino al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e tengano conto dei programmi pluriennali provinciali.

Art. 7 - Accordi, convenzioni e altre forme di collaborazione con enti locali

1. La Provincia può stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni o le loro Unioni e con altri enti territoriali ai fini della organizzazione e della gestione comune di servizi, della gestione coordinata e condivisa dell'esercizio delle rispettive funzioni o per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.
2. Gli accordi e altri atti previsti dal comma precedente sono adottati dal Consiglio Provinciale su proposta del Presidente. La revoca di tali accordi e altre forme di collaborazione avviene su proposta del Presidente al Consiglio nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti e per esaurimento dello scopo.

Art. 8 - Servizi pubblici

1. Nell'ambito delle proprie funzioni, o di quelle assegnate, la Provincia assume e gestisce servizi pubblici aventi per oggetto produzione di beni e attività, rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo civile ed economico della comunità provinciale.
2. A tal fine la Provincia favorisce forme di cooperazione con altri Enti locali o tra questi, secondo modalità e strumenti previsti dalla legge.
3. La gestione dei servizi pubblici avviene con le modalità previste e disciplinate dalla legge.

Art. 9 - Aziende speciali

1. L'Azienda speciale è ente strumentale della Provincia, dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale per la gestione dei servizi aventi rilevanza economica.
2. Con la costituzione della Azienda speciale si approva lo Statuto aziendale e il piano tecnico-finanziario, si conferisce il capitale di dotazione, si individuano i mezzi finanziari da trasferire e si determinano le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi dell'Azienda.
3. Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente nel suo seno e nomina il Direttore.
4. Le funzioni del Presidente sono disciplinate dallo Statuto dell'Azienda e dai Regolamenti interni approvati dal Consiglio di Amministrazione.
5. Al Direttore compete la responsabilità gestionale e la rappresentanza legale dell'Azienda speciale. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e può fungere da Segretario. Le funzioni del Direttore sono disciplinate dallo Statuto e dai Regolamenti.
6. La nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione delle Aziende speciali della Provincia, nella composizione determinata dallo Statuto aziendale, spettano al Presidente della Provincia sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale.

Art. 10 - Istituzioni

1. Nelle competenze previste dalla norma, la Provincia può avvalersi della collaborazione di associazioni di volontariato, cooperative o associazioni private, ovvero può costituire una o più Istituzioni.

2. L'Istituzione è organismo strumentale della Provincia dotato di autonomia gestionale. Il suo ordinamento e funzionamento sono disciplinati da apposita deliberazione regolamentare.
3. Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. L'Istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. La nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni della Provincia spettano al Presidente della Provincia, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale.

Titolo III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Art. 11 – Istituti di partecipazione

1. La Provincia, nell'ambito delle leggi che la disciplinano, promuove, valorizza e sollecita la partecipazione all'azione amministrativa e al governo del territorio dei cittadini liberamente consociati in associazioni costituite senza scopo di lucro e aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche, di tutela e valorizzazione delle risorse naturali e ambientali e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico della comunità provinciale.
2. A tal fine la Provincia favorisce, in particolar modo, l'utilizzo del volontariato, nel rispetto delle leggi che regolano la loro attività.
3. In funzione della loro rilevanza provinciale per la tutela degli interessi collettivi, possono essere riconosciute forme di coordinata rappresentatività per categorie omogenee.
4. Un apposito Regolamento disciplina forme di consultazione e partecipazione della popolazione, anche secondo modalità semplificate e informatiche, nel rispetto delle esigenze di contenimento dei costi.

Art. 12 - Diritto di iniziativa e consultazione

1. La Provincia garantisce il diritto di iniziativa e consultazione da parte dei cittadini elettori, singoli o associati, per la migliore tutela degli interessi collettivi.
2. È riconosciuto il diritto alla tempestiva consultazione degli atti dell'Ente.
3. Tali diritti vengono esercitati dai cittadini elettori, attraverso la presentazione di istanze, petizioni, proposte e richieste di consultazioni rivolte comunque al soddisfacimento e alla tutela di interessi collettivi a valenza provinciale e di competenza della Provincia.

Art. 13 - Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini elettori, singoli o associati, residenti nella Provincia, portatori di interessi diffusi, possono presentare istanze rivolte a ottenere chiarimenti e informazioni o la sospensione temporanea di provvedimenti per gravi e motivate ragioni. Non sono ammissibili petizioni e istanze non attinenti alle funzioni proprie o delegate alla Provincia.
2. Analogamente i cittadini elettori singoli o associati residenti nella Provincia possono rivolgere petizioni per esporre comuni necessità o chiedere l'adozione di provvedimenti amministrativi.
3. Le istanze e petizioni per essere esaminate dall'organo competente devono essere presentate in forma scritta, con firma autenticata nelle forme di legge da almeno 300 cittadini elettori.
4. I Comuni in forma associata possono presentare al Consiglio Provinciale iniziative propositive di deliberazione con le modalità stabilite dal Regolamento per la disciplina delle forme di consultazione predisposto per gli istituti di partecipazione. Tale iniziativa spetta:
 - a) a cinque Consigli Comunali per i Comuni fino a 3.000 abitanti
 - b) a tre Consigli Comunali per i Comuni fino a 5.000 abitanti
 - c) a due Consigli Comunali per i Comuni fino a 15.000 abitanti
 - d) a un Consiglio Comunale per i Comuni oltre 15.000 abitanti
5. Il Presidente risponde con provvedimento motivato entro 60 giorni dal deposito. Il Consiglio Provinciale discute le proposte entro 90 giorni dal deposito e le accoglie o respinge dando adeguata motivazione.

Art. 14 - Consultazioni

1. La Provincia consulta, anche su richiesta degli stessi, Comuni ed Enti pubblici presenti nel proprio territorio, organizzazioni sindacali e di categoria, associazioni, comitati, istituzioni scientifiche e culturali.
2. Nell'ambito di questa funzione possono essere istituite Consulte permanenti per materie omogenee.
3. La Provincia può istituire la Consulta dei cittadini stranieri che risiedono legalmente sul territorio della Provincia di Lecco, ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, nonché la figura del rappresentante dei cittadini stranieri.
4. Le modalità e i termini di consultazione, come l'istituzione e la disciplina delle Consulte permanenti, sono stabiliti dal Regolamento per la disciplina delle forme di consultazione predisposto per gli istituti di partecipazione.

Art. 15 - Referendum consultivo

1. È ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, che interessano l'intera collettività nelle materie del Consiglio Provinciale.

2. Non è ammesso referendum per quesiti attinenti a deliberazioni in materia di bilancio e finanza, programmazione e pianificazione urbanistica, istituzione di tributi o tariffe, decisioni riguardanti persone o gruppi etnici e religiosi, ordinamento del personale. Non è ammesso referendum negli ultimi sei mesi di durata in carica del Consiglio Provinciale e nei primi sei mesi del nuovo.
3. Si fa luogo a referendum consultivo nel caso sia deliberato dal Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta dei Consiglieri o qualora vi sia richiesta da parte del 4% dei cittadini elettori, risultanti all'ultimo censimento effettuato.
4. Le modalità di svolgimento del referendum sono definite dal Regolamento per la disciplina delle forme di consultazione predisposto per gli istituti di partecipazione.

Art. 16 - Trasparenza e accesso agli atti

1. L'attività della Provincia persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza secondo le modalità previste dalla normativa, dalle disposizioni che disciplinano i procedimenti amministrativi e dai principi dell'ordinamento comunitario.
2. La Provincia assicura, anche attraverso il sito istituzionale sulla rete internet, la trasparenza e la conoscibilità dei propri documenti e delle informazioni in suo possesso.
3. La Provincia garantisce la più ampia partecipazione degli interessati alle decisioni e, attraverso strumenti informatici, assicura, anche quale strumento di controllo e prevenzione della corruzione, l'accessibilità alle informazioni concernenti la propria attività.

Art. 17 - Difensore civico territoriale

1. La Provincia può costituire l'ufficio del Difensore civico territoriale.
2. Il Difensore è nominato dal Consiglio Provinciale tra i cittadini di provata capacità ed esperienza giuridico-amministrativa residenti in provincia di Lecco, individuati secondo modalità stabilite da apposito avviso pubblico. Deve essere persona di specchiata onorabilità e deve garantire indipendenza da rapporti con formazioni politiche o organizzazioni pubbliche o private che possano inficiare la sua imparzialità.
3. La nomina è valida se il candidato ottiene il voto di due terzi dei componenti assegnati al Consiglio Provinciale. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga la maggioranza predetta nella prima votazione, la nomina è effettuata nella seduta successiva ed è valida se il candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti assegnati al Consiglio Provinciale.
4. L'incarico di Difensore civico territoriale è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con incarichi professionali conferiti dalla Provincia, dai Comuni convenzionati e da Enti da essi dipendenti. In caso di incompatibilità sopravvenuta se ne pronuncia la decadenza.

5. Il Difensore dura in carica quanto il Consiglio Provinciale e può essere confermato una sola volta. Al Difensore spetta un rimborso spese forfettario nei termini stabiliti dallo stesso Consiglio.
6. Il Difensore può essere revocato per giustificato motivo, qualora la sua attività risulti carente o per gravi ragioni attinenti ai requisiti di indipendenza e integrità morale, con lo stesso quorum di voti stabiliti per la sua elezione.
7. I Comuni e le Comunità Montane del territorio possono avvalersi del Difensore civico territoriale mediante convenzione da approvarsi dal Consiglio Provinciale, che stabilisca l'istituzione e le modalità di funzionamento del servizio.

Titolo IV **ORDINAMENTO ISTITUZIONALE**

Art. 18 - Organi

1. Sono organi istituzionali della Provincia il Presidente, il Consiglio e l'Assemblea dei Sindaci.
2. Sono organi gestionali il Segretario Generale, il Direttore Generale, ove nominato, e i Dirigenti dell'Ente.
3. Gli organi di cui ai precedenti commi esercitano le competenze loro conferite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Capo I **Presidente**

Art. 19 - Elezione e competenze

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri dei Comuni della Provincia secondo le disposizioni dettate dalla legge e assume le funzioni al momento della proclamazione del risultato elettorale.
2. Il Presidente rappresenta la Provincia e ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo.
3. Nell'esercizio delle proprie competenze il Presidente in particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci
 - b) nomina il Segretario Generale e, nel caso, il Direttore Generale
 - c) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio
 - d) nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli Enti, Aziende, Consorzi, Istituzioni, Società e organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo
 - e) esercita le funzioni attribuite dalle leggi e dallo Statuto
 - f) può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi al Vice Presidente o ai Consiglieri

- g) fatte salve le competenze del Consiglio Provinciale, stipula con altri Enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi
 - h) promuove, tramite il Segretario Generale e il Direttore Generale, se nominato, indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi
 - i) adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni di variazione di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio Provinciale.
 - j) autorizza la resistenza in giudizio e l'instaurazione di azioni giudiziarie, conferendo mandato ad un legale.
4. Gli atti amministrativi di competenza del Presidente assumono le denominazioni di "decreto" e "decreto deliberativo". Quest'ultimo è adottato di intesa con il Direttore Generale, ove nominato, fatta salva eventuale diversa indicazione contenuta in specifiche disposizioni di legge. Qualora il Direttore Generale non fosse nominato il Presidente adotta i decreti deliberativi previo apposito parere di conformità tecnico-legislativa da esprimersi a cura del Segretario Generale. Il decreto deliberativo è provvedimento definitivo e immediatamente esecutivo, pertanto efficace sin dal momento della sottoscrizione. Il decreto deliberativo è pubblicato per 15 giorni all'albo on line della Provincia.
5. Su ogni proposta di decreto deliberativo, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
6. Il Presidente eletto può nominare un Vice Presidente vicario scelto tra i Consiglieri provinciali, dandone comunicazione al Consiglio Provinciale.
7. Il Presidente può assegnare deleghe a uno o più Consiglieri, definendo i contenuti delle deleghe per materia, anche per un tempo determinato. Il Presidente può revocare le deleghe conferite a Consiglieri, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
8. Il Presidente può conferire specifiche deleghe nelle materie che la legge, lo Statuto o i regolamenti riservano alla sua competenza. In particolare può delegare l'esercizio della rappresentanza, compresa quella di stare in giudizio, con facoltà di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, al Segretario Generale e/o al Direttore Generale, ove nominato, e/o ai Dirigenti. La delega può essere generale o speciale.

Art. 20 - Dimissioni del Presidente

1. Le dimissioni presentate dal Presidente al Consiglio diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione.
2. Spetta al Segretario Generale comunicare al Prefetto, per i provvedimenti di competenza, l'avvenuta presentazione delle dimissioni e l'eventuale tempestiva revoca delle stesse.

Art. 21 - Vice Presidente Vicario

1. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente della Provincia in caso di assenza, di impedimento temporaneo nonché in caso di sospensione dall'esercizio della funzione.
2. In caso d'impedimento permanente, dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario sino all'elezione del Presidente della Provincia.

Art. 22 - Programma di Governo

1. Il Programma di Governo è il documento contenente le linee programmatiche riguardanti le azioni relative alle attività amministrative da realizzare e i progetti attinenti a specifiche finalità da svolgere nel corso del mandato. Indica le modalità, i tempi e le risorse per la realizzazione delle linee programmatiche in esso contenute.
2. Il Programma di Governo viene predisposto, anche sulla base di dati ed elementi conoscitivi forniti dalla struttura dell'Ente, e viene trasmesso dal Presidente della Provincia al Consiglio entro 120 giorni dalla seduta con la quale il Consiglio Provinciale verifica la condizione degli eletti.
3. A seguito del rinnovo biennale del Consiglio Provinciale, il Presidente della Provincia presenta alla prima seduta il proprio Programma di Governo aggiornato al neo eletto Consiglio.

Capo II Consiglio Provinciale

Art. 23 - Elezione

1. L'elezione dei Consiglieri Provinciali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge, così come la loro surrogazione e sospensione.
2. Il Consiglio dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dalla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali all'atto della proclamazione del nuovo, ad adottare gli atti urgenti e prorogabili.
3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
4. Le dimissioni di metà più uno dei Consiglieri comportano lo scioglimento del Consiglio.

Art. 24 - Competenze

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo della Provincia e nella sua attività assicura condizioni di pari opportunità, secondo la normativa vigente.
2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento per il suo funzionamento.
3. Spetta al Consiglio Provinciale:

- a) approvare la proposta di Statuto dell'Ente e proporlo all'Assemblea dei Sindaci per l'adozione
 - b) approvare tutti i Regolamenti, compreso il Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi
 - c) approvare i bilanci annuali e pluriennali, approvare e ratificare le relative variazioni e i rendiconti di gestione
 - d) la contrazione e l'eventuale rinegoziazione dei mutui nonché le aperture di credito e l'emissione di prestiti obbligazionari, laddove non già espressamente previste nei documenti previsionali o di programmazione
 - e) approvare la dotazione organica e le sue variazioni, la programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale
 - f) deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi che non siano già previste in atti di competenza del Consiglio Provinciale, comprese le acquisizioni immobiliari. Sono comunque escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo. Sono altresì esclusi i casi che rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente, del Segretario Generale, del Direttore Generale, ovvero dei Dirigenti
 - g) deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e spese di somma urgenza ai sensi di legge
 - h) approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi
 - i) approvare lo statuto delle persone giuridiche di diritto pubblico e privato, comunque denominate, istituite per soddisfare bisogni di interesse generale e partecipate dalla Provincia, nonché le loro modifiche
 - j) istituire e adottare i Regolamenti relativi ai tributi di competenza della Provincia, nonché la disciplina generale delle tariffe relative all'utilizzazione di beni e servizi
 - k) adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, compresi le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile e i ripianamenti delle perdite con e senza ricostituzione dei medesimi. Sono altresì compresi gli atti di alienazione, nonché il rapporto sul loro andamento gestionale
 - l) adottare i Regolamenti per la nomina da parte del Presidente di rappresentanti della Provincia in Enti o organismi comunque denominati
 - m) designare e nominare i rappresentanti della Provincia in altri Enti e organismi per i quali la legge riserva la nomina al Consiglio
 - n) approvare o adottare ogni altro atto a esso sottoposto dal Presidente della Provincia o dagli organi titolari dell'iniziativa deliberativa
 - o) adottare deliberazioni a contenuto regolamentare per le materie non disciplinate dai Regolamenti provinciali
4. Spetta, inoltre, al Consiglio approvare piani, programmi e altri atti generali di indirizzo politico, comunque denominati, relativi alle funzioni fondamentali della Provincia, nonché alle funzioni a essa conferite a qualsiasi titolo dalla legge dello Stato o della Regione, con particolare riferimento a:
- strumenti di pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché di tutela e valorizzazione dell'ambiente
 - cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione dei servizi in forma associata

- mobilità e viabilità di interesse della Provincia, compresa la pianificazione dei servizi di trasporto, l'autorizzazione e il controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale a essa inerente
 - programmazione provinciale della rete scolastica e gestione dell'edilizia scolastica
 - strumenti per il controllo nell'amministrazione con particolare riferimento al Piano della Performance e al suo sistema di misurazione e valutazione e al Piano Triennale per la Trasparenza e Integrità
 - raccolta, elaborazione dei dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
 - tutela e valorizzazione dell'ambiente
 - controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale
 - intese con i Comuni interessati per lo svolgimento, da parte della Provincia, delle funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive
 - convenzioni tra i Comuni, le loro forme associative e la Provincia, nonché la partecipazione diretta della Provincia a eventuali forme associative e accordi con i Comuni non compresi nel territorio provinciale.
5. Il Consiglio approva, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Regolamento per il funzionamento del Consiglio, con il quale si definiscono anche le modalità attraverso le quali vanno individuati i servizi, le attrezzature, le eventuali risorse di cui dotare il Consiglio.

Art. 25 - Convocazione

1. La prima seduta del Consiglio Provinciale deve essere convocata dal Presidente della Provincia entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla data di convocazione.
2. Il Presidente predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, convoca il Consiglio, ne dirige i lavori, anche avvalendosi del Vice Presidente.
3. La convocazione del Consiglio avviene mediante avviso indicante la data, l'ora e il luogo dell'adunanza e gli argomenti da trattare, da inviarsi con un preavviso non inferiore a 3 giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno dei lavori consiliari sono pubblicati all'albo on line.
4. Il Consiglio si riunisce abitualmente in pubblica adunanza nella sala a tale scopo destinata presso la sede della Provincia. Può riunirsi anche in altri luoghi adeguati, nell'ambito del territorio, per trattare argomenti di particolare interesse per le comunità locali.
5. Il Consiglio può deliberare in prima convocazione, se intervengono almeno due terzi dei Consiglieri assegnati; nella seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo il primo appello nominale, il Consiglio può deliberare qualora intervenga la metà dei Consiglieri assegnati.

6. Fino a che non sia richiesta la verifica dell'esistenza del numero legale, si considerano presenti i Consiglieri in aula al momento della formale dichiarazione di apertura della seduta, che deve avvenire al più tardi entro 15 minuti dall'ora fissata nella convocazione.
7. Le convocazioni vengono effettuate mediante posta elettronica nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
8. Nessuna proposta può essere sottoposta alla trattazione del Consiglio se non viene, almeno 24 ore prima, depositata agli atti con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.
9. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui la legge, lo Statuto e i regolamenti prevedano una maggioranza qualificata. Non si computano per la determinazione del numero dei votanti coloro che non partecipano al voto o che dichiarino espressamente di non voler partecipare alla votazione.

Art. 26 - Consiglieri Provinciali

1. Ciascun Consigliere Provinciale rappresenta l'intera Provincia senza vincolo di mandato e ha il diritto dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Provinciale e delle sue articolazioni.
2. Il Consigliere Provinciale ha diritto di iniziativa deliberativa su ogni questione di competenza del Consiglio; ha diritto altresì a ottenere dagli uffici, dalle aziende e dagli enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni, gli atti e i documenti in loro possesso utili all'espletamento del suo mandato.
3. Il Consigliere può presentare emendamenti alle proposte di deliberazioni, interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
4. I Consiglieri coadiuvano il Presidente nella sua funzione di indirizzo e sovrintendenza per la realizzazione di programmi e progetti previsti negli atti di pianificazione.
5. I Consiglieri possono essere delegati per materia dal Presidente, anche per un tempo determinato, nel rispetto del principio di collegialità. I Consiglieri delegati decadono allo scioglimento del Consiglio o all'insediamento del nuovo Presidente.
6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate in forma scritta e sono indirizzate al Presidente. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
7. Il Consiglio, entro 10 giorni, procede alla surroga del Consigliere con le modalità previste dalla legge.
8. La mancata partecipazione a 3 sedute consecutive ovvero a 5 sedute nell'arco dell'anno senza giustificato motivo dà luogo alla dichiarazione di decadenza del Consigliere.

Art. 27 – PreConsiglio

1. Il preConsiglio è l'incontro preparatorio alla seduta di Consiglio Provinciale per esaminare e proporre gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno, stabilire l'ordine dei lavori e il calendario delle sedute.
2. La riunione di preConsiglio è presieduta dal Presidente della Provincia o, in caso di assenza o di impedimento, dal suo vicario.
3. Alla riunione partecipano i Capigruppo o il Consigliere da questi delegato oltre al Segretario Generale. Possono intervenire, su invito del Presidente e/o del Segretario Generale, Dirigenti o funzionari competenti rispetto all'argomento da trattare

Art. 28 - Gruppi Consiliari

1. Sono riconosciuti come Gruppi consiliari quelli che risultano dalle competizioni elettorali, qualunque sia la presenza numerica di ogni Gruppo. I Consiglieri eletti in una medesima lista costituiscono Gruppo consiliare.
2. Nel corso del mandato è consentita la costituzione di ulteriori Gruppi consiliari diversi da quelli di cui al comma 1 se tale volontà è espressa da almeno 2 Consiglieri.
3. Ogni Gruppo consiliare designa tra i suoi componenti un Capogruppo, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio. Fino al momento in cui un Gruppo non procede alla designazione, è considerato Capogruppo il Consigliere che ha riportato la cifra elettorale individuale più alta.

Art. 29 - Commissioni speciali e Gruppi di lavoro

1. Su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri provinciali, il Consiglio può istituire Commissioni consiliari speciali, anche di controllo e garanzia, su materie specifiche con compiti di indagine e conoscitivi su questioni particolarmente complesse.
2. La Commissione Pari Opportunità, se istituita in seno all'Amministrazione, è regolata da apposite modalità gestionali stabilite con decreto deliberativo del Presidente.
3. Per singoli oggetti o singole materie, il Consiglio può nominare Gruppi di lavoro che possono essere composti da Consiglieri, esperti, funzionari provinciali e cittadini, espressioni di categorie, di zone e di settori in grado di fornire un contributo all'approfondimento di questioni di interesse provinciale.

Capo III Assemblea dei Sindaci

Art. 30 - Convocazione

1. L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale composto da tutti i Sindaci dei Comuni compresi nella provincia, con poteri propositivi, consultivi e di controllo in relazione alle materie indicate dalla legge.

2. All'Assemblea partecipa il Segretario Generale, curando la verbalizzazione delle sedute e assicurando l'assistenza con compiti referenti, di supporto e consulenza.
3. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda un quinto dei Sindaci, inserendo all'ordine del giorno l'argomento da trattare.
4. Le sedute dell'Assemblea dei Sindaci, in prima convocazione, sono valide con la presenza di almeno il 50% dei Comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, calcolata in base all'ultimo censimento aggiornato. Le sedute in seconda convocazione, da riunire non prima che sia decorsa un'ora dalla prima convocazione, sono valide con la presenza di un terzo dei Comuni compresi nella provincia e rappresentante il 25% della popolazione complessivamente residente, calcolata in base all'ultimo censimento aggiornato. Sono fatte salve diverse maggioranze deliberative laddove previste dalla legge.

Art. 31 - Competenze

1. Gli atti amministrativi di competenza dell'Assemblea assumono la denominazione di "deliberazioni assembleari".
2. L'Assemblea delibera, di norma, a maggioranza dei votanti e approva il Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.
3. L'Assemblea approva lo Statuto proposto dal Consiglio Provinciale e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, calcolata in base all'ultimo censimento.
4. L'Assemblea esprime il proprio parere preventivo non vincolante sullo schema di bilancio dell'Ente e sui piani a valenza generale di competenza del Consiglio con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, calcolata in base all'ultimo censimento. Qualora l'Assemblea non si esprima entro 10 giorni dalla data della prima convocazione, il parere si dà per acquisito.
5. Ai fini di esercitare la loro funzione di controllo, i componenti dell'Assemblea godono delle stesse prerogative dei Consiglieri provinciali in materia di accesso ai documenti amministrativi detenuti dalla Provincia.
6. L'Assemblea dei Sindaci può tenere specifiche sedute in cui dibattere le relazioni presentate dal Presidente e dal Consiglio Provinciale, facendone emergere gli indirizzi e favorendo la più ampia pubblicità agli esiti del dibattito, sia rispetto agli amministratori dei Comuni che nei confronti dell'intera popolazione.
7. All'Assemblea dei Sindaci partecipa il Sindaco di ciascun Comune o, in caso di suo impedimento, il Vice Sindaco vicario.

Titolo V ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 32 - Organizzazione e struttura

1. L'amministrazione della Provincia è informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro non per singoli atti, ma per progetti-obiettivi e per missioni-programmi
 - b) valutazione della produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta
 - c) organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle leggi dello Stato, dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti alla Provincia
2. Il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, da approvarsi a cura del Consiglio Provinciale, disciplina la dotazione del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi dettando norme per la loro periodica ridefinizione, i procedimenti di costituzione, modifica e estinzione del rapporto di impiego, la mobilità del personale, la responsabilità dei dipendenti, la durata e le modalità di prestazione dell'attività lavorativa, la garanzia del personale in ordine alle pari opportunità tra uomini e donne, all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali e le forme di partecipazione delle rappresentanze del personale. Il Regolamento disciplina le modalità di attribuzione delle responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati e stabilisce le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario Generale e il Direttore Generale, ove nominato, nei confronti dei Dirigenti e della struttura organizzativa.
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli Enti Locali, di natura privatistica è disciplinato dal codice civile e dai contratti collettivi.

Art. 33 - Segretario Generale

1. Il Segretario Generale, individuato a norma di legge tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari comunali e provinciali, esercita le competenze assegnate dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti e partecipa alle attività degli organi della Provincia facilitandone l'azione amministrativa. La durata dell'incarico del Segretario Generale coincide con il mandato del Presidente della Provincia. A conclusione del mandato, il Segretario Generale continua a esercitare le funzioni fino alla sua eventuale sostituzione.
2. Il Segretario Generale è Dirigente sovraordinato agli altri Dirigenti che coordina.
3. La ripartizione fra i Dirigenti della competenza a emanare gli atti e i provvedimenti, ove non sia disposta da norme regolamentari, è effettuata dal Segretario Generale: qualora non fosse nominato il Direttore Generale, compete allo stesso Segretario la risoluzione dei conflitti di competenza tra i Dirigenti.
4. Il Presidente della Provincia, sentito il Segretario Generale, sceglie tra i Dirigenti un Vice Segretario che coadiuva il Segretario Generale. Il Vice Segretario, qualora nominato vicario, può sostituire il Segretario Generale nell'esercizio delle sue funzioni in caso di vacanza, assenza o impedimento.

5. Il Segretario Generale della Provincia partecipa alle riunioni del Consiglio Provinciale e della Assemblea dei Sindaci, curandone la verbalizzazione e assicurandone assistenza con compiti referenti, di supporto e consulenza.

Art. 34 - Direttore Generale

1. Il Presidente può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario della Provincia o può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione nel rispetto delle previsioni di legge.
2. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Presidente che, comunque, può procedere alla sua revoca previa deliberazione del Consiglio Provinciale.
3. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartisce il Presidente.
4. Il Direttore Generale, di intesa con il Presidente, emana i "decreti deliberativi" di competenza di quest'ultimo.
5. Il Direttore Generale viene nominato con decreto del Presidente in cui vengono fissati obiettivi e limiti dell'incarico, compenso e durata dell'incarico. Sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
6. Il Direttore Generale sovrintende alla predisposizione del Piano delle performance sulla base degli indirizzi forniti dal Presidente, in coerenza e in attuazione dei programmi, dei piani e degli obiettivi generali dell'Amministrazione.
7. Può esercitare le seguenti funzioni:
 - a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Presidente, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari
 - b) vigila sull'evoluzione del quadro istituzionale e ambientale inerente le funzioni generali di competenza dell'Ente, sul mutare delle esigenze e l'insorgere di nuovi bisogni, rischi e opportunità per le finalità e le funzioni della Provincia e dei suoi cittadini
 - c) cura l'integrazione e il coordinamento tra i diversi servizi e unità di progetto, non dipendenti da un unico Servizio, compresa l'identificazione e la risoluzione di eventuali conflitti di competenza
 - d) svolge funzioni di impulso e di vigilanza sull'espletamento delle funzioni dirigenziali e sul raggiungimento degli obiettivi assegnati, garantendo il raggiungimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia e attivando le opportune procedure in caso di inerzia dei dirigenti o di ritardo nell'attuazione degli obiettivi programmati
 - e) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei Dirigenti e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il Regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro
 - f) autorizza le missioni, i congedi, i permessi dei dirigenti e dei responsabili dei servizi apicali
 - g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale

- h) riesamina, periodicamente, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo
- i) promuove procedimenti e adotta, in via surrogatoria, ove non sia stato diversamente disposto dal Presidente a favore di altro Dirigente o del Segretario, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente
- j) esercita il potere di avocazione nei casi di urgenza e nei casi di accertata inadempienza o di ritardo, previa diffida ad adempiere e, in caso di comprovata necessità, annulla gli atti in sede di autotutela.

Art. 35 - Dirigenti

1. Sono Dirigenti agli effetti del presente articolo coloro ai quali è affidata dal Presidente la relativa responsabilità, nel rispetto, se dipendenti, della declaratoria della qualifica funzionale.
2. Spetta ai Dirigenti la direzione delle strutture nelle quali si articola la Provincia, secondo i criteri e le norme dettate dai Regolamenti, i quali si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai Dirigenti.
3. Nell'ambito degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, ferme restando le competenze degli altri organi della Provincia previste da norme di legge, statutarie o regolamentari, spettano ai Dirigenti tutti gli atti di gestione.
4. I Dirigenti in ogni caso stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
5. I Dirigenti provvedono, altresì, al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono le altre funzioni loro attribuite dalla legge e dai regolamenti. Rispondono, nei confronti del Segretario Generale e/o del Direttore Generale del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
6. Il procedimento di adozione delle determinazioni dirigenziali, così come l'espressione dei pareri in ordine alle proposte di deliberazione agli organi collegiali, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000, sono disciplinati dai regolamenti.
7. I Dirigenti possono delegare, nel rispetto della normativa vigente, le funzioni al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Art. 35-bis - Incarichi dirigenziali o di alta specializzazione

1. **L'Ente, nel caso di vacanza del posto, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, la titolarità degli uffici e servizi a personale dirigenziale o di alta specializzazione assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 267/2000, fermi restando i requisiti richiesti per la categoria da ricoprire.**

2. **L'Ente, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal Regolamento, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità, fermi restando i requisiti richiesti per la categoria da ricoprire.**

Art. 36 - Contabilità e Bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile della Provincia è disciplinato dalla legge e dall'apposito regolamento di attuazione approvato dal Consiglio Provinciale.

**Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 37 - Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto sono proposte dal Consiglio Provinciale e adottate dall'Assemblea dei Sindaci con le medesime modalità previste per la sua prima adozione.

Art. 38 - Entrata in vigore

1. Lo Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale della Lombardia e trasmesso al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti. E' pubblicato sul sito istituzionale della Provincia ed entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione.

INDICE

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Principi generali e finalità
- Art. 2 - Territorio, sede e gonfalone
- Art. 3 - Rapporti con enti locali e territoriali
- Art. 4 - Zone omogenee

Titolo II

RUOLO E FUNZIONI

- Art. 5 - Funzioni della Provincia
- Art. 6 - Compiti di programmazione e pianificazione
- Art. 7 - Accordi, convenzioni e altre forme di collaborazione con enti locali
- Art. 8 - Servizi pubblici
- Art. 9 - Aziende speciali
- Art. 10 – Istituzioni

Titolo III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

- Art. 11 – Istituti di partecipazione
- Art. 12 - Diritto di iniziativa e consultazione
- Art. 13 - Istanze, petizioni, proposte
- Art. 14 - Consultazioni
- Art. 15 - Referendum consultivo
- Art. 16 - Trasparenza e accesso agli atti
- Art. 17 - Difensore civico territoriale

Titolo IV

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

- Art. 18 - Organi

Capo I

Presidente

- Art. 19 - Elezione e competenze
- Art. 20 - Dimissioni del Presidente
- Art. 21 - Vice Presidente Vicario
- Art. 22 - Programma di Governo

Capo II

Consiglio Provinciale

- Art. 23 - Elezione
- Art. 24 - Competenze
- Art. 25 - Convocazione
- Art. 26 - Consiglieri Provinciali
- Art. 27 – PreConsiglio
- Art. 28 - Gruppi Consiliari
- Art. 29 - Commissioni speciali e Gruppi di lavoro

Capo III

Assemblea dei Sindaci

Art. 30 - Convocazione

Art. 31 - Competenze

Titolo V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 32 - Organizzazione e struttura

Art. 33 - Segretario Generale

Art. 34 - Direttore Generale

Art. 35 – Dirigenti

Art. 35-bis - Incarichi dirigenziali o di alta specializzazione

Art. 36 - Contabilità e Bilancio

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37 - Modifiche allo Statuto

Art. 38 - Entrata in vigore